

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 12

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 18 marzo 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 17 marzo 2016, n. 3.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.**  
**Legge di stabilità regionale . . . . . pag. 2**

191302, per l'esercizio finanziario 2016, è destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali.

2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali è determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.

3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di euro è destinata, per l'esercizio finanziario 2016, ai liberi Consorzi comunali per la realizzazione di investimenti.

5. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

#### Art. 27.

##### *Finanziamento disposizioni in materia di personale precario*

1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente rideterminate in 181.900 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313319).

2. Entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il

2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5 bis, del medesimo decreto legislativo.

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.”.

6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in 28.000 migliaia di euro da iscriversi in un apposito fondo da assegnare al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.

9. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "e fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "e fino al 31 dicembre 2018" e dopo le parole "n. 125/2013" sono aggiunte le parole "e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistono i presupposti".

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313318).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 312 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo - 313318).

12. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole "e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33".

13. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno di competenza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 313319).

#### Art. 28.

##### *Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all'Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 207 migliaia di euro, anche per provvedere all'assunzione di personale precario (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147325).

3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 1.107 migliaia di euro (Missione 14 - Programma 2 - capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 2.708 migliaia di euro (Missione 4 - Programma 4 - capitolo 373347).

5. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 130 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 108170).

#### Art. 29.

##### *Acquisizione dei servizi delle società partecipate*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, in 44.523 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 11 - capitolo 212533).